Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e Segnalazioni (Whistleblowing)

Conformemente alla normativa italiana concernente la "**responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato**" contenuta nel decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, "D.Lgs. n. 231 del 2001") che ha introdotto un regime di **responsabilità amministrativa** - ma di fatto penale - a carico delle società per alcune tipologie di reati, gli enti associativi – tra cui le società di capitali – possono essere ritenuti responsabili, e di conseguenza sanzionati in via pecuniaria e/o interdittiva, in relazione a taluni reati commessi o tentati – in Italia o all'estero – nell'interesse o a vantaggio delle società.

In relazione a ciò, con attestazione di decisione del 2 novembre 2009 il Consiglio di Amministrazione di SBB Cargo Italia srl ha approvato il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito "Modello 231") e istituito il relativo Organismo di Vigilanza; il Modello 231 è stato nel corso del tempo aggiornato ed integrato in relazione agli interventi legislativi succedutisi negli anni, che hanno ampliato la categoria dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231 del 2001, nonché in relazione alle modifiche dell'assetto organizzativo di SBB Cargo Italia, all'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina e alle considerazioni derivanti dall'applicazione pratica del Modello 231 e dei suoi Protocolli operativi.

Il Modello adottato da SBB Cargo Italia è coerente nei contenuti con quanto disposto dalle linee guida elaborate in materia da associazioni di categoria e rappresenta un ulteriore passo verso il rigore, la trasparenza e il senso di responsabilità nei rapporti interni e con il mondo esterno, offrendo al contempo le migliori garanzie di una gestione aziendale efficiente e corretta.

A seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 SBB Cargo Italia srl ha approvato una specifica procedura (Procedura "*Gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)*") - di seguito "Procedura".

La Procedura si applica alle segnalazioni riguardanti comportamenti, atti, omissioni o altri fatti che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o l'integrità della Società, che siano riferibili a legali rappresentanti, amministratori, dirigenti e/o dipendenti della Società e di ogni altro soggetto che agisca in nome e per conto della medesima nell'ambito della propria attività professionale o lavorativa. In particolare, possono formare oggetto di whistleblowing:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società; violazioni di procedure aziendali;
- violazioni di principi e valori sanciti dal Codice Etico della Società;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al D. Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai punti che precedono.

La Procedura prevede l'istituzione di appositi canali interni ed esterni per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente. I canali interni sono i seguenti:

- in forma scritta, tramite apposita piattaforma informatica reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo https://sbbci.integrityline.com/;
- in forma orale, tramite un sistema di messaggistica vocale integrato nella piattaforma informatica di cui sopra;
- in forma orale, tramite colloquio personale con il Gestore delle Segnalazioni.

Il destinatario delle segnalazioni interne è il Gestore delle Segnalazioni, così come indicato nella Procedura al § 6.1.1. *Canali e destinatario delle segnalazioni*.

La Procedura prevede, inoltre, misure di protezione e tutela del segnalante, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione, quali il divieto di ritorsione e discriminazione, la limitazione della responsabilità, il rispetto della riservatezza e della privacy, nonché l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le disposizioni della Procedura o commette le violazioni oggetto di segnalazione.